



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Delibera n. 3 del 21/01/2020

Approvazione dei criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza.

Il Direttore

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», e in particolare l'articolo 6, che istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, attribuendo allo stesso compiti di vigilanza sugli impianti nucleari, sulle attività d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto di materie radioattive e fissili;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante "Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari";

Vista la Delibera direttoriale n. 3 del 22 giugno 2018, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione interna dell'ISIN;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili";

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva

2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;

Vista la legge 19 gennaio 1998, n. 10, di ratifica ed esecuzione della *“Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994”;*

Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, di ratifica ed esecuzione della *“Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997”;*

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, recante *“Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;*

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante *“Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;*

Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58 di ratifica ed esecuzione degli *“Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;*

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 8 settembre 2017 e recante *“Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica”;*

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 332, recante *“Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell’Accordo tra la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998”;*

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2015, recante modalità per la fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del *“Protocollo Aggiuntivo”;*

Visto il Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom;

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976, e successive modificazioni, recante *“Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a*

Berna il 9 maggio 1980”;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il *“Nuovo Codice della Strada”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente il *“Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, nonché, il codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (codice IMDG)*;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modificazioni, di *“Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”*;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante *“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”*;

Considerato che per gli impianti nucleari, le attività di vigilanza e ispettive riguardano la sicurezza nucleare e la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, l'organizzazione e la predisposizione di procedure per la gestione delle emergenze, la protezione fisica passiva, la contabilità delle materie nucleari detenute;

Considerato che per le attività d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, le attività di vigilanza e ispettive riguardano la gestione in sicurezza delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi, la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, e la predisposizione di procedure per la gestione delle emergenze, le misure poste in atto per prevenire usi illeciti, la contabilità delle materie nucleari detenute;

Considerato che per le attività di trasporto di materie radioattive e fissili, le attività di vigilanza e ispettive riguardano la gestione in sicurezza delle operazioni di trasporto, la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, l'organizzazione e la predisposizione di procedure per la gestione delle emergenze, la protezione fisica passiva, la contabilità delle materie nucleari trasportate;

Considerato che per le attività connesse all'applicazione del *“Protocollo Aggiuntivo”*, le attività di vigilanza e ispettive riguardano la verifica che presso gli impianti nucleari siano assenti materiali o attività nucleari non dichiarate, e che presso impianti non nucleari, quali università, industrie, laboratori, non siano presenti studi, ricerche o attività riconducibili al ciclo del combustibile nucleare;

Rilevato che le attività di vigilanza, finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, si svolgono attraverso ispezioni condotte dal personale dell'ISIN

ai sensi degli articoli 10 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e 6, comma 19, del decreto legislativo n. 45 del 2014, e attraverso altri controlli tecnici condotti da funzionari dell'Ispettorato, con particolare riferimento a impianti e installazioni ove si svolgono le attività d'impiego di sorgenti o alle operazioni di trasporto di materie radioattive e fissili;

Ritenuto che, in ragione del numero degli impianti nucleari e delle operazioni ad essi correlate, delle attività d'impiego, dei trasporti e dei soggetti connessi al "Protocollo Aggiuntivo", al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Ispettorato, sussiste l'esigenza di stabilire appositi criteri di programmazione delle attività di vigilanza;

Ritenuto che le attività di vigilanza sono distinte in ordinarie, se correlate a operazioni in atto, e straordinarie;

Ritenuto che, al fine di elaborare il programma per lo svolgimento delle attività di vigilanza ordinaria, occorre definire le modalità per l'adozione di appositi indicatori tramite i quali classificare gli impianti e le attività, in modo da definire criteri oggettivi di valutazione del livello di rischio potenziale;

Acquisito il parere della Consulta, risultante dal verbale della riunione n. 01 del 17/01/2020, prot. 271 del 17/01/2020.

DELIBERA

1. Di approvare i "Criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza" di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di fissare alla data del 31 dicembre di ogni anno, il termine finale entro il quale, in applicazione dei criteri di cui all'allegato "A", il Direttore predispone un piano annuale delle attività ispettive e di vigilanza.
3. Di fissare alla data del 31 ottobre di ogni anno il termine entro il quale i dirigenti, o in mancanza dei dirigenti i coordinatori delle attività tecniche, del Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica, del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti, del Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi, e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive, e il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento Emergenze Nucleari e Radiologiche dell'Ispettorato, elaborano e propongono al Direttore, in coordinamento tra loro, una proposta di piano annuale delle ispezioni e delle attività di vigilanza in applicazione dei citati "Criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza", fatte comunque salve le ispezioni e le attività di vigilanza che si renderanno necessari in corso di esercizio.
4. Di stabilire che i dirigenti, o in mancanza dei dirigenti i coordinatori delle attività tecniche,

dei Servizi per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica, del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti, del Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi, e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive, e il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento Emergenze Nucleari e Radiologiche dell'Ispettorato, riferiscono annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'applicazione dei Criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza di cui all'allegato "A", e possono formulare eventuali proposte modificative e integrative.

5. Di fissare alla data del 01 marzo 2020 il termine entro il quale, in fase di prima applicazione, i dirigenti, o in mancanza dei dirigenti i coordinatori delle attività tecniche, dei Servizi per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica, del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti, del Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi, e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive, e il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento Emergenze Nucleari e Radiologiche dell'Ispettorato, elaborano e propongono al Direttore il piano annuale delle attività ispettive e di vigilanza.
6. Di stabilire che in attesa della predisposizione del Piano annuale 2020, le ispezioni continuino ad essere programmate dai responsabili dei competenti Servizi di cui al punto 5 in relazione alla rilevanza delle attività in corso o a specifiche esigenze emerse in fase istruttoria, ferme le ispezioni organizzate in relazione al verificarsi di criticità o emergenze.
7. Di disporre la trasmissione della presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell'ISIN ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Avv. Maurizio Bernice



Allegato “A” alla Delibera direttoriale n. 3 del 21/01/2020 di “Approvazione dei criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza”



ISIN

Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la
radioprotezione

**CRITERI TECNICI PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

CRITERI TECNICI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

PREMESSA

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modificazioni, sono attribuiti all'Ispettorato compiti di vigilanza sugli impianti nucleari, sulle attività d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto di materie radioattive e fissili.

In particolare, detti compiti riguardano,

1. *Per gli impianti nucleari:*

- la sicurezza nucleare e la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;
- la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;
- l'organizzazione e la predisposizione di procedure per la gestione delle emergenze;
- la protezione fisica passiva;
- la contabilità delle materie nucleari detenute;
- il controllo della radioattività ambientale intorno agli impianti.

2. *Per le attività d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti:*

- la gestione in sicurezza delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi;
- la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;
- le misure di protezione fisica e di sicurezza poste in atto per contrastare atti illeciti;
- l'organizzazione e la predisposizione di procedure per la gestione delle emergenze;
- la contabilità delle materie nucleari detenute.

3. *Per le attività di trasporto di materie radioattive e fissili:*

- La gestione in sicurezza delle operazioni di trasporto;
- la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;
- l'organizzazione e la predisposizione di procedure per la gestione delle emergenze;
- la protezione fisica passiva;
- la contabilità delle materie nucleari trasportate.

4. *Per il "Protocollo Aggiuntivo" agli accordi sul regime di salvaguardia (ratificato con legge 31 ottobre 2003, n. 332):*

- installazioni e attività nucleari e non nucleari soggette al "Protocollo Aggiuntivo".

Le attività di vigilanza si svolgono attraverso ispezioni condotte ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché attraverso controlli tecnici condotti da funzionari dell'Ispettorato, con particolare riferimento alle operazioni in atto presso gli impianti e presso le installazioni ove sono condotte le attività d'impiego di sorgenti o le operazioni di trasporto di materie radioattive e fissili.

In ragione del numero degli impianti nucleari e delle operazioni ad essi correlate, delle attività d'impiego, dei trasporti, nonché dei soggetti connessi al Protocollo Aggiuntivo, sussiste l'esigenza di stabilire delle priorità nel formulare la programmazione delle attività di vigilanza.

Le attività di vigilanza si distinguono pertanto in:

- ordinarie, finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni di legge, delle prescrizioni dell'atto autorizzativo (licenza di esercizio, autorizzazione di modifica d'impianto, autorizzazione per la disattivazione, nulla osta all'impiego di sorgenti, autorizzazione al trasporto, etc.) e di quanto stabilito nella documentazione che regola la gestione dell'impianto e dell'attività;
- correlate ad operazioni in atto, nell'ambito delle quali viene verificata la conformità a progetti o piani operativi approvati;
- straordinarie, correlate al verificarsi di eventi anomali o al ricevimento di particolari segnalazioni.

Le attività di vigilanza ordinarie possono riguardare tematiche specifiche (ad esempio: gestione sorgenti, gestione rifiuti radioattivi, gestione effluenti, radioprotezione dei lavoratori e della popolazione) oppure, in casi particolari, più tematiche in maniera trasversale.

Le risorse umane disponibili ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, costituite dagli ispettori e funzionari dell'Ispettorato (di seguito definite "capacità di vigilanza"), sono destinate per il 40% agli impianti nucleari, per il 40 % alle attività d'impiego, per il 15% al trasporto e per il 5% alle attività connesse al "Protocollo aggiuntivo".

Ciò premesso, al fine di elaborare il programma per lo svolgimento delle attività ispettive ordinarie, ciascun impianto o attività è classificato sulla base di indicatori idonei a valutare il livello di priorità di intervento sotto il profilo del rischio potenziale, seguendo un approccio graduato associato alla complessità dell'impianto e delle attività in corso, delle tipologie di sorgenti di radiazioni utilizzate, della magnitudo del possibile evento incidentale associato all'impianto o derivante dalle attività in corso, nonché dal tipo e frequenza di eventuali non conformità rilevate durante precedenti attività di vigilanza.

A ciascun indicatore è attribuito, sulla base di criteri predefiniti, un punteggio da 0 a 5 (intendendo con 5 il massimo grado di attenzione).

Detti criteri, quantitativi e qualitativi identificano, in relazione a ciascun indicatore, il livello di attenzione.

Ad ogni indicatore, sulla base dell'importanza che assume rispetto agli altri, viene associato un peso.

Le priorità delle attività di vigilanza sono stabilite sulla base della somma dei punteggi conseguenti all'applicazione dei criteri.

I criteri di valutazione degli indicatori del livello di priorità di intervento sono adottati con atto interno del Direttore, indirizzato agli Uffici tecnici dell'Ispettorato competenti per le attività di vigilanza, e sono aggiornati periodicamente.

Principali Indicatori

A) Impianti nucleari ex Capo VII del D.Lgs. n. 230/1995 (40% della capacità di vigilanza)

A.1) Impianti in disattivazione o di stoccaggio combustibile irraggiato (30% della capacità di vigilanza)

Aspetti di sicurezza e radioprotezione:

1. Presenza di rifiuti radioattivi (in particolare: rifiuti allo stato liquido, rifiuti che presentano contaminazione alfa, rifiuti combustibili, non condizionati);
2. Presenza di combustibile irraggiato o materie nucleari;
3. Operazioni in corso che comportano un rischio di contaminazione radioattiva o di rilascio di radioattività nell'ambiente;
4. Condizioni di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile irraggiato, nonché condizioni e collocazione delle strutture di stoccaggio;
5. SSC (strutture, sistemi e componenti) non più in uso con presenza di contaminazione o attivazione;
6. Tempo intercorso dall'ultima attività di vigilanza;
7. Non conformità o esigenze di interventi migliorativi emerse in precedenti attività di vigilanza o istruttorie.

Aspetti di contabilità e protezione fisica:

1. Presenza di materie nucleari o di combustibile irraggiato;
2. Presenza di rifiuti radioattivi non condizionati (in particolare con contaminazione da radioisotopi fissili o fertili);
3. Tempo intercorso dall'ultima attività di vigilanza;
4. Non conformità o esigenze di interventi migliorativi emersi in precedenti attività di vigilanza o istruttorie;
5. Quantità e attrattività in relazione ad atti illeciti.

A.2) Reattori di ricerca (10% della capacità di vigilanza)

Aspetti di sicurezza e radioprotezione:

1. Stato di esercizio;
2. Particolari operazioni in corso;
3. Tempo intercorso dall'ultima attività di vigilanza;
4. Non conformità o esigenze di interventi migliorativi emersi in precedenti attività di vigilanza o istruttorie.

Aspetti di contabilità e protezione fisica:

1. Presenza di materie nucleari o di combustibile irraggiato;
2. Presenza di rifiuti radioattivi non condizionati (in particolare con contaminazione da radioisotopi fissili o fertili);
3. Tempo intercorso dall'ultima attività di vigilanza;
4. Non conformità o esigenze di interventi migliorativi emersi in precedenti attività di vigilanza o istruttorie;
5. Quantità e attrattività in relazione ad atti illeciti.

B) Attività d'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed installazioni di deposito temporaneo o impianti di gestione di rifiuti radioattivi ex art. 27 del D.Lgs. n. 230/1995 (40% delle capacità di vigilanza)

Aspetti di radioprotezione e di gestione in sicurezza:

1. Impiego di sorgenti di radiazione (sorgenti non sigillate, sorgenti sigillate, macchine radiogene, presenza di sorgenti mobili);
2. Presenza di rifiuti (condizionati/non condizionati, stato fisico, emettitori alfa/non alfa, combustibili/non combustibili);
3. Operazioni in corso che comportano un rischio di contaminazione radioattiva o di rilascio di radioattività nell'ambiente;
4. Condizioni di stoccaggio dei rifiuti radioattivi nonché condizioni e collocazione delle strutture di stoccaggio;
5. Strutture non più in uso con presenza di contaminazione o attivazione;
6. Tempo intercorso dall'ultima attività di vigilanza effettuata;
7. Non conformità o esigenze di interventi migliorativi emerse in precedenti attività di vigilanza o istruttorie.

Aspetti di contabilità e di sicurezza:

1. Presenza di materie nucleari;
2. Presenza di rifiuti radioattivi non condizionati (in particolare con contaminazione da radioisotopi fissili e/o fertili);
3. Tempo intercorso dall'ultima attività di vigilanza;
4. Non conformità o esigenze di interventi migliorativi emersi in precedenti attività di vigilanza o istruttorie;
5. Quantità e attrattività in relazione ad atti illeciti.

Nelle attività di vigilanza vanno considerate in via prioritaria le installazioni per l'impiego di Categoria A, ex art.28 D.Lgs n. 230/1995 e successive modificazioni.

C) Attività di trasporto di materie radioattive e fissili (15% delle capacità di vigilanza)

Aspetti di radioprotezione e di gestione in sicurezza:

1. Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi;
2. Operazioni di trasporto di sorgenti ad alta attività;
3. Operazioni trasporto combustibile irraggiato o materie fissili;
4. Attività di trasporto e impiego di sorgenti mobili per gammagrafie industriali;
5. Operazioni di gestione di colli di materie radioattive in aree aeroportuali;
6. Tempo intercorso dall'ultima attività di vigilanza;
7. Non conformità o esigenze di interventi migliorativi emersi in precedenti attività di vigilanza o istruttorie.

Aspetti di contabilità e di protezione fisica/sicurezza:

1. Operazioni trasporto combustibile irraggiato o materie fissili;
2. Operazioni di trasporto di sorgenti ad alta attività;
3. Attività di verifica conservazione inventario durante il trasporto.

D) Impianti e Attività non nucleari soggetti al regime di Protocollo Aggiuntivo, Legge 31 ottobre 2003, n. 332 (5% delle capacità di vigilanza)

1. Partecipazione ad accessi complementari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia atomica (AIEA);
2. Sopralluoghi per verifiche su richieste d'informazioni aggiuntive formulate dall'AIEA e dall'Euratom;
3. Verifiche su dichiarazioni di sito di impianti del ciclo del combustibile.